



Il Nuovo Codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 31 marzo 2023, n . 36)

Le principali novità rilevanti per i settori speciali

Francesca Falcioni, Valentina Gavioli, Michele Cirillo, Michela Guidoni

Direzione Affari legali e negoziati Eni Spa

Assistenza Legale Procurement Italia e Support Functions & Vendor Management

Frascati, 5 luglio 2023

Schema del codice

Il nuovo Codice si compone di 5 Libri, 229 articoli e 38 allegati. Gli allegati garantiranno l'auto-esecutività del Codice e sostituiranno ogni altra fonte attuativa esterna; in particolare, sostituiranno i 25 allegati del vecchio Codice, le 17 Linee Guida ANAC e i 15 regolamenti ancora vigenti.




Data di entrata in vigore: 1 aprile 2023

Data di efficacia:

1 luglio 2023

1 gennaio 2024 → norme sulla digitalizzazione
(Libro II, artt. 19-36)

I «nuovi» principi del Codice





Principio del risultato – Art. 1

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con **la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.**

La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del codice e ne assicura la piena verificabilità.

Principio della fiducia – Art. 2

Il principio è diretto a favorire e valorizzare l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato. Si prevede una più precisa perimetrazione del concetto di colpa grave ai fini della responsabilità amministrativa dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti. **Il principio della fiducia innerva lo schema del nuovo Codice in diverse parti e ispira e orienta la rivisitazione di alcuni altri istituti chiave:** conflitto di interesse, soccorso istruttorio, esclusioni.

Principio dell'accesso al mercato – Art. 3

Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal Codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, imparzialità, non discriminazione, pubblicità e trasparenza, proporzionalità.

Costituisce la **FUNZIONALIZZAZIONE** dei principi classici di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità.

Art. 4 – Criterio interpretativo e applicativo

Le disposizioni del codice si interpretano e si applicano in base ai principi di cui agli articoli 1, 2 e 3

Focus: Principio del risultato – Art. 1



«1. Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti perseguono il risultato dell'affidamento del contratto e della sua esecuzione con la massima tempestività e il migliore rapporto possibile tra qualità e prezzo, nel rispetto dei principi di legalità, trasparenza e concorrenza.

2. La concorrenza tra gli operatori economici è funzionale a conseguire il miglior risultato possibile nell'affidare ed eseguire i contratti. La trasparenza è funzionale alla massima semplicità e celerità nella corretta applicazione delle regole del codice e ne assicura la piena verificabilità.

3. Il principio del risultato costituisce attuazione, nel settore dei contratti pubblici, del principio del buon andamento e dei correlati principi di efficienza, efficacia ed economicità. Esso è perseguito nell'interesse della comunità e per il raggiungimento degli obiettivi dell'Unione europea.

4. Il principio del risultato costituisce criterio prioritario per l'esercizio del potere discrezionale e per l'individuazione della regola del caso concreto, nonché per: a) valutare la responsabilità del personale che svolge funzioni amministrative o tecniche nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti; b) attribuire gli incentivi secondo le modalità previste dalla contrattazione collettiva».



Il principio del risultato è il criterio prioritario per

- a) Esercizio del potere discrezionale
- b) Individuazione della regola nel caso concreto
- c) Valutazione delle responsabilità
- d) Attribuzione degli incentivi

Primato della necessità che il mercato dei contratti pubblici e tutta l'azione che lo contorna sia **goals oriented**.

Focus: principio della fiducia – Art.2



«1. L'attribuzione e l'esercizio del potere nel settore dei contratti pubblici si fonda sul **principio della reciproca fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, dei suoi funzionari e degli operatori economici.**

2. Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato.

3. Nell'ambito delle attività svolte nelle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione dei contratti, ai fini della responsabilità amministrativa costituisce colpa grave la violazione di norme di diritto e degli auto-vincoli amministrativi, nonché la palese violazione di regole di prudenza, perizia e diligenza e l'omissione delle cautele, verifiche ed informazioni preventive normalmente richieste nell'attività amministrativa, in quanto esigibili nei confronti dell'agente pubblico in base alle specifiche competenze e in relazione al caso concreto. Non costituisce colpa grave la violazione o l'omissione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.

4. Per promuovere la fiducia nell'azione legittima, trasparente e corretta dell'amministrazione, **le stazioni appaltanti e gli enti concedenti adottano azioni per la copertura assicurativa dei rischi per il personale, nonché per riqualificare le stazioni appaltanti e per rafforzare e dare valore alle capacità professionali dei dipendenti, compresi i piani di formazione di cui all'articolo 15, comma 7»**



Il principio della fiducia favorisce e valorizza l'iniziativa e l'autonomia decisionale dei funzionari pubblici, con particolare riferimento alle valutazioni e alle scelte per l'acquisizione e l'esecuzione delle prestazioni secondo il principio del risultato → nuovo perimetro del concetto di colpa grave.

Non costituisce mai colpa grave la violazione o l'omissione che sia stata determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri delle autorità competenti.

Il principio della fiducia è volto a **superare la “paura della firma” e la “burocrazia difensiva”**, che rappresentano fonte di inefficienza e immobilismo e, quindi, un ostacolo al rilancio economico, che richiede, al contrario, una pubblica amministrazione dinamica ed efficiente

Gli altri principi «novità» del Codice



Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento – art. 5

Principio generale che trova applicazione **in fase di gara** nei rapporti tra p.a. e operatori: **deve esserci CORRETTEZZA reciproca tra Stazione Appaltante e Operatore Economico**. In caso di aggiudicazione annullata (ricorso o autotutela), l'affidamento del contratto non si considera incolpevole **solo se l'illegittimità** determinata dal comportamento scorretto della p.a. **è agevolmente rilevabile** in base alla diligenza professionale richiesta ai concorrenti. La responsabilità precontrattuale è limitata ai costi inutilmente sostenuti per partecipare alla gara e alla c.d. perdita di chance contrattuale alternativa.

Principio di applicazione dei Contratti collettivi nazionali – Art. 11

Prevede l'obbligo di applicare il CCNL del settore e che le stazioni appaltanti indichino nel bando di gara o nell'invito alla gara il contratto collettivo applicabile. Consente agli operatori economici di indicare un contratto diverso, **purché assicurati le medesime tutele**. Tale previsione è valida anche nel subappalto. Dal confronto con i colleghi di LECOL è emerso che nel mese di luglio dovrebbero essere emanate Linee Guida per interpretare quanto previsto dall'art. 11.



L'art. 50 dispone che per gli appalti di servizi e forniture, ivi inclusi servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, **si proceda** con:

- affidamento diretto per gli importi inferiori a 140.000 euro;
- procedura negoziata senza bando per importi da 140.000 fino a 215.000 (750.000,00 per appalti di servizi sociali e assimilati), previa consultazione di almeno 5 operatori economici.

per gli appalti di lavori, **si proceda** con:

- Affidamento diretto per gli importi inferiori a 150.000 euro;
- Procedura negoziata senza bando per importi da 150.000 fino a 1 mln, previa consultazione di almeno 5 operatori economici;
- Procedura negoziata senza bando per importi da 1 mln fino a 5,382 mln, previa consultazione di almeno 10 operatori economici.



Per i servizi di fornitura, lavori e servizi di importo inferiore alle soglie europee, **le stazioni appaltanti rientranti nei settori speciali applicano la disciplina prevista dai regolamenti interni.**

Se i contratti presentano un interesse transfrontaliero certo, la disciplina deve essere conforme ai principi del Trattato sull'Unione europea a tutela della concorrenza.



Alla luce della deregolamentazione degli appalti sotto-soglia nei settori ordinari occorrerà valutare se apportare modifiche alla procedure Eni.

Disciplina dei settori speciali (artt. 141 -173) – Parte 1

Nel libro dedicato ai settori speciali si elencano espressamente gli istituti applicabili anche ai settori speciali e per superare definitivamente le incertezze interpretative è stata eliminata la generica formula relativa ai rinvii 'in quanto compatibili'.

È stato **eliminato l'obbligo di motivazione aggravata in caso di mancata suddivisione in lotti**, le s.a. quindi possono determinare liberamente la dimensione dell'appalto tenendo conto delle esigenze nel settore in cui operano.

Come prima, solo le stazioni appaltanti o gli enti concedenti che sono amministrazioni pubbliche hanno l'obbligo di nominare una commissione giudicatrice (art. 167).

Viene confermato l'obbligo di nomina del RUP per le sole amministrazioni aggiudicatrici (art. 141, co. 4, lett. b).



Disciplina dei settori speciali (artt. 141 -173) – Parte 2

Viene confermata la possibilità di istituire e gestire sistemi di qualificazione degli operatori economici, regolati con atti pubblicati sui siti istituzionali degli enti che stabiliscono norme e criteri per il funzionamento del sistema di qualificazione e fissano i requisiti tecnici ed economici necessari per l'iscrizione degli operatori interessati;

Negli appalti speciali sotto-soglia, le imprese pubbliche e i soggetti titolari di diritti speciali esclusivi possono stabilire **preventivamente** quali condotte costituiscono gravi illeciti professionali agli effetti degli articoli 95, comma 1, lettera e) e 98;





Il nuovo codice recepisce in pieno quanto affermato dalla CGUE nella sentenza del 28 aprile 2022 (C-642/20).

Le principali novità:

- maggiore flessibilità alla sostituzione, in gara o in esecuzione, del soggetto raggruppato o consorziato.
- È venuto meno l'assoluto divieto di contemporanea partecipazione alla gara in gruppo e in autonomia (art. 68, comma 14);
- Non esiste più la differenziazione tra RTI verticale, orizzontale e misto. I RTI sono tutti di tipo orizzontale con responsabilità solidale di tutte le imprese, indipendentemente dal tipo di prestazione attribuita a ciascuno di essi;
- La mandataria non deve più eseguire una quota maggioritaria dell'appalto rispetto alle mandanti.



L'art. 97 disciplina l'esclusione del RTI precisando che in caso di mancato possesso dei requisiti generali/speciali da parte di un'impresa partecipante al raggruppamento, quest'ultimo può estromettere o sostituire l'impresa interessata.

Disciplina del Subappalto – Art. 119



L' art. 119 disciplina il subappalto, confermando il vecchio art. 105 D.Lgs. 50/2016 come modificato dall'art. 49 del decreto legge "semplificazioni bis" n. 77/2021 e dall'art. 10 della legge n. 231/2021.

Novità:

✓ È consentito il subappalto a cascata ma la stazione appaltante può limitarne il ricorso.

✓ Si prevede la responsabilità solidale dell'appaltatore e del subappaltatore per le prestazioni oggetto del subappalto.

✓ Non ci sono limitazioni percentuali all'utilizzo del subappalto.

✓ Viene confermata la possibilità per i soggetti partecipanti alla procedura di gara di diventare subappaltatori dell'aggiudicatario (cfr. legge n. 238 del 2021);

✓ Non è previsto l'obbligo di indicazione di una terna di subappaltatori.



È previsto l'obbligo per le stazioni appaltanti di **inserire nei documenti di gara delle clausole di revisione dei prezzi** al verificarsi di condizioni oggettive che determinano una variazione del costo **dell'opera, della fornitura o del servizio**, in aumento o in diminuzione, superiore al 5 per cento dell'importo complessivo e operano nella misura dell'80 per cento della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da eseguire in maniera prevalente.

L'art. 60 cristallizza l'obbligo (già introdotto con il D.L. n 4/2022, seppur transitoriamente) di prevedere delle **clausole di revisione dei prezzi nei documenti di gara iniziali.**

Il **meccanismo utilizza gli indici sintetici delle variazioni dei prezzi relativi ai contratti di lavori, servizi e forniture approvati dall'ISTAT.**



La disciplina relativa alle cause di esclusione presenta alcune novità. Oltre alla **tipizzazione** delle fattispecie di illecito professionale, la stessa, infatti, non è più contenuta in un unico articolo (art. 80 del D.Lgs. 50/2016, e relativa Linea Guida ANAC), ma è suddivisa in più articoli, con la previsione di una specifica disciplina per gli RTI (artt. 94-98 del D.Lgs. 36/2023); viene, però, confermata la distinzione generale tra:

- cause di esclusione **automatica**; e
- cause di esclusione **non automatica** (rimesse cioè alla valutazione della stazione appaltante).

Cause di esclusione automatica (Art. 94)

L'art. 94 elenca le cause di esclusione automatica delle imprese concorrenti, riproponendo la maggior parte delle previsioni della precedente disciplina.

Di seguito le principali novità:

- Ai fini dell'esclusione non rileva più la sentenza di patteggiamento per i reati elencati nella norma.
- La causa di esclusione non si applica se, a seguito dell'emissione di una misura interdittiva antimafia, l'impresa sia stata ammessa al controllo giudiziario ex art. 34-bis del d.lgs. 159/2011 entro la data di aggiudicazione (art. 94, comma 2).
- Non sono più necessarie le verifiche sui soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando.
- Le cause di esclusione si applicano anche all'amministratore di fatto, mentre viene espunto il riferimento del socio di maggioranza in caso di società con un numero di soci pari o inferiore a quattro



La razionalizzazione delle cause di esclusione rispetto al precedente codice comporta una revisione della dichiarazione di compliance che ogni partecipante alle gare deve produrre.

Sotto tale aspetto, altra importante novità è la sostituzione del “socio unico persona fisica” con il generico «**socio unico**», che include quindi anche le **persone giuridiche**, con riferimento alle quali il nuovo art. 94, co. 4, prevede che l’esclusione vada disposta se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi **nei confronti degli amministratori** di quest’ultima.

Cause di esclusione non automatiche – Grave illecito professionale



L'art. 95 elenca tutte le cause di esclusione non automatica delle imprese concorrenti ad eccezione del grave illecito professionale a cui viene dedicato il successivo art. 98.

La disciplina del grave illecito professionale rappresenta una delle principali novità del nuovo Codice e ha lo scopo di:

- limitare la discrezionalità amministrativa;
- chiarire le cause di esclusione;
- Individuare i mezzi di prova adeguati;
- limitare il contenzioso in materia.





In particolare, l'esclusione di un operatore economico è disposta e comunicata dalla stazione appaltante quando ricorrono tutte le tre seguenti condizioni:

- a) **elementi sufficienti** ad integrare il grave illecito professionale;
- b) idoneità del grave illecito professionale ad **incidere sull'affidabilità** e integrità dell'operatore;
- c) **adeguati mezzi di prova** di cui al comma 6.

Il provvedimento di esclusione **deve essere motivato in relazione a tutte e tre le condizioni.**

Cause di esclusione non automatiche – Grave illecito professionale



Merita un focus **la disciplina del cd. «self cleaning»**, che, a differenza del regime precedente, è ammesso anche **successivamente alla presentazione dell'offerta**.

In particolare - prevede l'art. 96 - se la causa di esclusione si è verificata successivamente alla presentazione dell'offerta, l'operatore economico non è escluso se adotta e comunica misure ritenute tempestive e sufficienti a dimostrare la sua affidabilità.

A tal fine, l'operatore economico dimostra di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito, di aver chiarito i fatti e le circostanze in modo globale collaborando attivamente con le autorità investigative e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

In nessun caso l'aggiudicazione può subire dilazioni in ragione dell'adozione delle misure di cui sopra.

Cause di esclusione non automatiche – Grave illecito professionale



Di seguito, ulteriori novità:

1) sanzioni delle Autorità indipendenti, influenza indebita della stazione appaltante, significative e persistenti carenze nell'esecuzione di un precedente contratto che abbiano comportato la risoluzione per inadempimento oppure la condanna al risarcimento del danno o altre sanzioni comparabili).

La valutazione di gravità tiene conto i) **del bene giuridico e dell'entità della lesione** inferta dalla condotta integrante uno degli elementi di cui al comma 3 e ii) del **tempo trascorso** dalla violazione, anche in relazione a modifiche intervenute nel frattempo nell'organizzazione dell'impresa;

2) il comma 6 elenca i mezzi di prova adeguati che possono essere utilizzati per dimostrare i gravi illeciti professionali elencati dal comma 3, tra cui i provvedimenti giudiziari anche non definitivi.

3) la stazione appaltante valuta i provvedimenti sanzionatori e giurisdizionali di cui al comma 6 motivando sulla ritenuta **idoneità** dei medesimi a incidere **sull'affidabilità e sull'integrità** dell'offerente; deve inoltre considerare l'eventuale **impugnazione** dei medesimi.

Cause di esclusione in caso di raggruppamento



Con riferimento al RTI, ai sensi del nuovo art. 97, il raggruppamento non è escluso qualora un suo partecipante sia interessato da una causa automatica o non automatica di esclusione o dal venir meno di un requisito di qualificazione:

- in caso di causa escludente verificatasi prima della presentazione dell'offerta a carico di un membro, ha comunicato, in offerta, alla stazione appaltante, il venir meno della causa e l'adozione delle seguenti misure (o l'impossibilità di adottarle prima di quella data): estromissione o sostituzione con altro soggetto munito dei necessari requisiti;
- in caso di causa escludente verificatasi successivamente alla presentazione dell'offerta, ha adottato e comunicato le misure di cui sopra prima dell'aggiudicazione, fatta salva l'immodificabilità sostanziale dell'offerta presentata.

Se tali misure sono ritenute sufficienti e tempestivamente adottate, il raggruppamento non è escluso dalla procedura d'appalto. Invece, se la stazione appaltante ritiene che le misure siano intempestive o insufficienti, l'operatore economico è escluso con decisione motivata.

La medesima disciplina è estesa ai consorzi ordinari, nonché ai consorzi fra imprese artigiane e ai consorzi stabili limitatamente alle consorziate esecutrici e alle consorziate aventi i requisiti di cui i consorzi si avvalgono.

Disciplina sulla digitalizzazione – artt. 19-36



- ❑ Principi e Diritti Digitali e Trasparenza. Pubblicità legale e comunicazioni (*artt. 19-20, artt. 27-29*)
- ❑ «Ciclo di Vita» digitale dei contratti pubblici (*art. 21*)
- ❑ Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement) (*artt. 22-34*)
 - Banca dati nazionale dei contratti pubblici
 - Fascicolo virtuale dell'operatore economico
 - Piattaforme di approvvigionamento digitale e Regole tecniche
 - Trasparenza, pubblicità legale e comunicazioni
 - Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici (*art. 30*)
 - Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti; Sistemi dinamici di acquisizione; Aste elettroniche; Cataloghi elettronici (*artt. 31-34*)
- ❑ Nuove regole sull'accesso agli atti (*art. 35 e 36*)

*Entrata in vigore: **1 gennaio 2024** (art. 225, comma 2 D. Lgs. 36/23)*

Regole tecniche ex art. 26 entro due mesi dall'entrata in vigore del Codice

Digitalizzazione – Focus Principi (Art. 19)

- Principi di **neutralità tecnologica, trasparenza, sicurezza informatica, protezione dei dati personali**
- Principio once only**: i dati sono forniti una sola volta a un solo sistema informativo, non possono essere richiesti da altri sistemi o banche dati, ma sono resi disponibili dal sistema informativo ricevente
- Principio della **digitalizzazione integrale**
- Principio di **interoperabilità** per l'accesso digitale alle informazioni disponibili presso le banche dati
- Principio **sicurezza informatica** e della protezione dei dati personali
- Principio della **formazione**
- Principio della **trasparenza**
- Principio della **competenza esclusiva dello Stato**



Diritto di cittadinanza digitale

(proposta della Commissione del 26.01.22 per una “Dichiarazione sui diritti ed i principi digitali”, verso una integrazione della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione)

https://commission.europa.eu/strategy-and-policy/priorities-2019-2024/europe-fit-digital-age/europes-digital-decade-digital-targets-2030_it



DIGITALIZZAZIONE – Accesso agli atti



Articolo 35 e 36 – Accesso agli atti e norme procedurali

- ❑ Le stazioni appaltanti assicurano l'accesso alle procedure di affidamento e di esecuzione dei contratti pubblici in modalità digitale, mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inseriti nelle piattaforme, ai sensi dell'articoli 3-bis e 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e degli articoli 5 e 5 bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33
- ❑ **Riconoscimento per tutti i cittadini della possibilità di richiedere, attraverso l'istituto dell'accesso civico generalizzato, la documentazione di gara** nei limiti consentiti e disciplinati dall'art. 5-bis del d. lgs. 14 marzo 2013, n. 33 (Adunanza plenaria Cons. St. n. 10/2020)
- ❑ Documenti di gara tutti caricati sulla piattaforma: non si potranno conoscere fino all'aggiudicazione (pena anche violazione dell'articolo 326 del codice penale)
- ❑ Ipotesi di esclusione dall'accesso (commi 4 e 5) superabile comunque in giudizio in ottica di contemperamento di interessi)
- ❑ **Gli offerenti (identificati tramite Spid) pre-caricheranno anche la versione «omissis» per velocizzare il sub-procedimento del diritto di accesso** TBD I titolari delle Piattaforme non condividono questa interpretazione

Accesso tramite SPID/CIE ?

Documenti precaricati?

Accesso civico?

Tempistiche? Check list a ottobre...

Accesso agli atti (art. 35-36)




ACCESSO

TEMPI PER OTTENERE DOCUMENTAZIONE

L'esercizio del diritto di accesso è differito

- a) nelle procedure aperte fino alla scadenza del termine per la presentazione delle medesime;
- b) nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime;
- c) in relazione alle domande di partecipazione e agli atti, dati e informazioni relativi ai requisiti di partecipazione di cui agli articoli 94, 95 e 98 e ai verbali relativi alla fase di ammissione dei candidati e offerenti, fino all'aggiudicazione;
- d) in relazione alle offerte e ai verbali relativi alla valutazione delle stesse e agli atti, dati e informazioni a questa presupposti, fino all'aggiudicazione;
- e) in relazione alla verifica della anomalia dell'offerta e ai verbali riferiti alla detta fase, fino all'aggiudicazione.



Le stazioni appaltanti assicurano in modalità digitale l'accesso agli atti delle procedure di affidamento ed esecuzione dei contratti pubblici mediante acquisizione diretta dei dati e delle informazioni inserite nelle piattaforme

ESCLUSIONI


Nel caso in cui la stazione appaltante ritenga insussistenti le ragioni di segretezza indicate dall'offerente, l'ostensione delle parti dell'offerta di cui è stato richiesto l'oscuramento non è consentita prima del decorso del termine di impugnazione delle suddette decisioni.

NORME PROCEDIMENTALI E PROCESSUALI

Contestualmente alla comunicazione digitale di aggiudicazione, sono resi disponibili a tutti i candidati e offerenti non definitivamente esclusi:

- l'offerta dell'operatore economico risultato aggiudicatario;
- i verbali e gli atti di gara;
- i dati e le informazioni presupposti all'aggiudicazione.

Agli operatori economici collocati nei primi cinque posti in graduatoria sono resi reciprocamente disponibili, attraverso la stessa piattaforma, sia gli atti sopra richiamati, sia le offerte dagli stessi presentate.



Il termine di impugnazione dell'aggiudicazione e dell'ammissione e valutazione delle offerte diverse da quella aggiudicataria decorre comunque dalla comunicazione di aggiudicazione

Viene introdotto un rito speciale per la contestazione dell'oscuramento o il non oscuramento di determinati documenti e/o informazioni. In particolare, si prevede che nella comunicazione dell'aggiudicazione, la stazione appaltante dia atto delle decisioni assunte sulle eventuali richieste di oscuramento di parti delle offerte, indicate dagli operatori economici ai sensi del precedente art. 35. Tali decisioni sono impugnabili ai sensi delle disposizioni sul rito in materia di accesso (art. 116 c.p.a.), con ricorso notificato e depositato entro dieci giorni dalla comunicazione digitale della aggiudicazione (art. 36, comma 4).



Alla luce delle modifiche relative alla disciplina RTI, Subappalto e clausola di revisione prezzi contenute nel Nuovo Codice saranno modificati gli standard contrattuali, ed in particolare:

1. **Disciplinare**

2. **Bozza di contratto**

Inoltre, saranno aggiunti i format:

a) **Dichiarazione RTI**

b) **Accordo RTI**



Back-up

Digitalizzazione – Focus Interoperabilità piattaforme



❑ Art. 26 D.Lgs. 36/2023 Regole Tecniche per le Piattaforme Digitali, fulcro dell'e-procurement nazionale

«1. I requisiti tecnici delle piattaforme di approvvigionamento digitale, nonché la conformità di dette piattaforme a quanto disposto dall'articolo 22, comma 2, sono stabilite dall'AGID di intesa con l'ANAC e la Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per la trasformazione digitale, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del codice.

2. Con il medesimo provvedimento di cui al comma 1 sono stabilite le modalità per la certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale

3. La certificazione delle piattaforme di approvvigionamento digitale, rilasciata dall'AGID, consente l'integrazione con i servizi della Banca dati nazionale dei contratti pubblici. L'ANAC cura e gestisce il registro delle piattaforme certificate»

❑ Divieto di porre a carico del concorrente o dell'aggiudicataria eventuali costi connessi alla gestione delle piattaforme

❑ Consultazione pubblica: <https://www.agid.gov.it/it/piattaforme/procurement/regole-tecniche-procurement>

20 marzo 2023 - confronto pubblico sulla definizione delle Regole tecniche per le piattaforme di approvvigionamento digitale

20 aprile 2023 - nuovo confronto pubblico, in collaborazione con ANAC e Dipartimento per la Trasformazione Digitale

4 maggio 2023 - nuovo confronto pubblico

15 maggio 2023 - presentazione del draft sulle regole tecniche

9 giugno 2023 – incontro pubblico di riflessione sulle regole tecniche

26 giugno 2023 – ulteriore incontro per confronto sulle regole tecniche

❑ Determinazione n. 137/2023 dell'1 giugno 2023 “Requisiti tecnici e modalità di certificazione delle Piattaforme di approvvigionamento digitale”, ai sensi dell'art. 26 D.lgs. 36/2023

https://trasparenza.agid.gov.it/moduli/downloadFile.php?file=oggetto_allegati/2315113573700_ODt_approvazione+provvedimento+eprocurement_con_allegato_firmato.pdf



□ <https://www.anticorruzione.it/-/newsletter-n.-11-del-28-giugno-2023> (sulla digitalizzazione)

Delibera n. 261 del 20 giugno 2023 - Provvedimento ai sensi dell'art. 23 D.Lgs 36/2023 (BDNCP) - Individuazione delle informazioni che le stazioni appaltanti sono tenute a trasmettere alla Banca dati nazionale dei contratti pubblici attraverso le piattaforme telematiche e i tempi entro i quali i titolari delle piattaforme e delle banche dati di cui agli articoli 22 e 23, comma 3, del codice garantiscono l'integrazione con i servizi abilitanti l'ecosistema di approvvigionamento digitale

Delibera n. 262 del 20 giugno 2023 - Provvedimento di cui all'articolo 24, comma 4, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e con l'Agenzia per l'Italia Digitale

Delibera n. 263 del 20 giugno 2023 - Provvedimento di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 d'intesa con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti recante «Modalità di attuazione della pubblicità legale degli atti tramite la Banca dati nazionale dei contratti pubblici»

Delibera n. 264 del 20 giugno 2023 - Provvedimento di cui all'articolo 28, comma 4, del decreto legislativo n. 31 marzo 2023, n. 36 recante individuazione delle informazioni e dei dati relativi alla programmazione di lavori, servizi e forniture, nonché alle procedure del ciclo di vita dei contratti pubblici che rilevano ai fini dell'assolvimento degli obblighi di pubblicazione

Delibera n. 272 del 20 giugno 2023 - Regolamento per la gestione del Casellario Informativo dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 222, comma 10, del d.lgs. 31 marzo 2023, n. 36



Alla luce delle modifiche relative alla disciplina RTI, Subappalto e clausola di revisione prezzi contenute nel Nuovo Codice saranno modificati gli standard contrattuali, ed in particolare:

1. **Disciplinare**

2. **Bozza di contratto**

Inoltre, saranno aggiunti i format:

a) **Dichiarazione RTI**

b) **Accordo RTI**



Alla luce delle modifiche relative alla disciplina del subappalto contenute nel Nuovo Codice dei contratti pubblici sono stati modificati gli standard contrattuali. In particolare, sono state modificate

1. RDO

2. Condizioni specifiche di Contratto;

RDO

3. Condizioni Generali



Form di contratto

Modifiche agli standard contrattuali – Revisione prezzi



Gli standard contrattuali erano stati già aggiornati in occasione del Decreto Legge 4/2022.



Alla luce delle modifiche contenute nel Nuovo Codice dei contratti pubblici sono stati ulteriormente modificati gli standard contrattuali, apportando tali modifiche anche ai contratti di servizi e forniture.

In particolare, sono state modificate le **Condizioni specifiche di Contratto**.



Form di c



Alla luce delle modifiche relative alle cause di esclusione contenute nel Nuovo Codice dei contratti pubblici è stata modificata la Dichiarazione di Compliance



dichiarazione di
compliance